CAMERA DEI DEPUTATI N. 2505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITZALIS, FRANCESCHINI, ROMANATO, CAIAZZA, SAVIO EMANUELA, DE CAPUA, CECCHERINI, CERRETI ALFONSO, CERVONE, PENNACCHINI

Presentata l'8 ottobre 1960

Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge sono state gettate le basi per la riorganizzazione del settore amministrativo e di quello del personale di vigilanza e di servizio per le officine ed i locali in genere delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale dotati di autonomia amministrativa e dei convitti annessi.

La necessità del riordinamento e potenziamento di questo settore è in relazione allo sviluppo già in atto da vari anni dell'istruzione tecnica e professionale e che prenderà, per il « Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » una importanza ancora maggiore e in tutte le regioni italiane.

Già oggi si nota una difficoltà nel funzionamento delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e professionale in quanto il personale di segreteria, di vigilanza, di servizio e operaio non è assolutamente adeguato al continuo aumento che si verifica nella popolazione scolastica. Queste difficoltà saranno via via sempre maggiori se non viene con urgenza provveduto ad assegnare il personale necessario a tali tipi di scuole e istituti in modo che esso possa affrontare l'auspicata e certa maggiore diffusione della istruzione tecnica e professionale nel paese.

Non è possibile procedere all'inserimento sempre più profondo della scuola tecnica e professionale nelle forze vive della Nazione, se prima non si predispongono tutti gli organismi che alla scuola danno la propria attività e ne costituiscono le basi necessarie.

D'altra parte, lo schema di disegno di legge sul « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » prevede l'incremento e l'aggiornamento degli organici oltre che del personale direttivo e insegnante anche del personale non insegnante, cioè è stato riconosciuto che non è possibile procedere all'incremento ed al potenziamento dell'Istruzione tecnica e professionale senza prima aver predisposto quanto è necessario perché tale potenziamento trovi il settore amministrativo, di vigilanza e di servizio delle scuole e degli istituti interessati pronti ad assolvere i maggiori e più impegnativi compiti ad esso assegnati dal piano decennale della scuola.

Per l'esame dell'unito provvedimento non si può prescindere dalla speciale caratteristica dell'autonomia amministrativa che alle scuole e agli istituti d'istruzione tecnica e professionale viene conferita dalla legge 15 giugno 1931, n. 889. Per questo particolare

ordinamento le scuole di cui trattasi hanno assoluta necessità di potersi adeguare in ogni momento alle condizioni ambientali ed economiche della zona nella quale le scuole stesse sono state istituite.

Infatti, ogni scuola o istituto di istruzione tecnica e professionale ha caratteristiche proprie che lo distinguono da tutti gli altri e, di conseguenza, deve svolgere la propria attività didattica in condizioni che non è possibile strettamente regolamentare senza incidere su quelle speciali caratteristiche di autonomia assegnate ad esso dalla legge.

Sempre in base alla citata legge 889 i predetti istituti e scuole sono riconosciuti come Enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Al loro governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale provvede un regolare Consiglio di amministrazione nominato dal Ministero su designazione delle autorità locali. Il Consiglio d'amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente, vigila sul buon andamento della scuola o istituto e formula le proposte che ritiene utili e indispensabili al conseguimento dei fini dell'Ente stesso.

Il presente provvedimento mira a porre sempre più in evidenza il carattere proprio della persona giuridica autonoma delle scuole di che trattasi e, conseguentemente, a riaffermare con opportuni chiarimenti e direttive le competenze dei Consigli di amministrazione.

Per quanto riguarda la spesa inerente alla realizzazione della proposta di legge, è necessario osservare che avendo tali scuole e istituti professionali personalità giuridica e autonomia amministrativa e di funzionamento, occorre tenere presente che nei singoli bilanci possono essere previste le maggiori spese dovute al provvedimento in esame e al Ministero della pubblica istruzione resterebbe la facoltà di adeguare il proprio contributo con i fondi che il piano decennale della scuola metterà a disposizione per l'incremento e l'aggiornamento degli organici.

Pertanto la maggiore spesa potrà interessare un modesto periodo di tempo, cioè fino a quando il piano decennale della scuola non sarà approvato.

In ogni modo l'esame dei singoli articoli della proposta di legge concorrerà a dimostrare la bontà della inziativa che si spera non troverà ostacoli in quanto è destinata ad assolvere la attuazione del piano per il potenziamento di un settore dell'istruzione pubblica così necessario per gli sviluppi della nostra economia, tenuto conto anche dei suoi rapporti con quella di altri paesi.

Con gli articoli 1 e 2 viene introdotto, nel settore della istruzione tecnica e professionale, un sistema atto a consentire la variazione del numero « personale non insegnante » nei singoli istituti e scuole, in relazione all'aumento del numero delle classi funzionanti, al fine di ovviare agli inconvenienti provocati dalle lunghe e complesse procedure necessarie per l'aggiornamento periodico delle tabelle organiche degli istituti e scuole medesime.

Pertanto con le tabelle *A*, *B*, *C*, viene determinato il numero dei posti di ruolo delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie, necessarie per il regolare funzionamento delle scuole e istituti in relazione al numero delle classi funzionanti o dei convittori.

Nella determinazione del personale da assegnare alle singole scuole e istituti sono state tenute in particolare evidenza le officine, i laboratori e le aziende necessarie per il funzionamento degli enti scolastici d'istruzione tecnica con autonomia amministrativa.

La modificazione delle piante organiche delle singole scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti, viene deliberata, in esecuzione degli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, dai rispettivi Consigli di amministrazione e la deliberazione stessa dovrà essere sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Si è ritenuto opportuno e più rispondente alle finalità pratiche, nei limiti fissati dalle tabelle annesse alla proposta di legge, demandare ai Consigli di amministrazione di ogni singolo istituto e scuola la determinazione delle effettive esigenze di personale, anche in relazione ai bilanci degli Enti scolastici dei quali i Consigli di amministrazione sono i diretti responsabili.

Inoltre, il motivo che giustifica la concessione di tale facoltà ai Consigli di amministrazione, ha un carattere eminentemente pratico in quanto, in considerazione delle molteplici specializzazioni esistenti nel settore, i Consigli di amministrazione sono senza dubbio i più competenti a stabilire le necessità delle scuole amministrate. E risponde anche ad un fine di economia di bilancio, dato che la determinazione della consistenza del personale è lasciata all'organo direttamente responsabile del funzionamento della gestione finanziaria dell'Ente amministrato.

La procedura di cui sopra, mentre riconosce un maggior valore alle funzioni dei Consigli di amministrazione permette di dare pratica soluzione al problema del « personale non insegnante » e porrebbe fine alla grave situazione determinata da piante organiche non più aggiornate adeguando, nell'interesse della scuola, l'organico del personale di segreteria, di vigilanza, di servizio e di officina ai continui sviluppi dell'istruzione tecnica e professionale.

Con l'articolo 3 viene ovviato all'inconveniente che potrebbe verificarsi con la rigida applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge. Infatti, nelle scuole e istituti di cui trattasi, spesse volte è necessario avere a disposizione del personale supplementare per immediate e speciali esigenze. Mostre didattiche, congressi e gare di lavoro a carattere nazionale e internazionale, corsi sperimentali della durata di un anno scolastico possono richiedere l'assunzione provvisoria di personale straordinario.

Il problema si è presentato anche per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed è stato risolto con l'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, con il quale si prevede l'assunzione di personale straordinario in occasione di particolari ricorrenze.

L'articolo 3 della presente proposta di legge introduce lo stesso principio per le istituzioni scolastiche del settore istruzione tecnica e professionale e prevede che il personale assunto dal Consiglio di amministrazione possa essere mantenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore all'anno scolastico.

Nessun riconoscimento specifico viene fatto a tale personale se non quello della valutazione del servizio prestato ai soli fini di eventuali partecipazione a concorsi.

Naturalmente la spesa per questo personale straordinario sarà a completo carico dei bilanci delle singole scuole e istituti che si avvarranno del presente articolo 3.

Con l'articolo 4 è stata modificata la carriera di concetto dei segretari-ragionieri economi secondo la tabella *D* annessa alla presente proposta di legge. Con la nota in calce alla tabella stessa si fissano le garanzie per l'accesso, a ruolo chiuso, al coefficiente 500 e si prevede la possibilità di distacchi al Ministero con funzioni ispettive, dei segretari-ragionieri-economi capo.

È da tener presente che la Direzione generale per la istruzione tecnica amministra, attualmente, circa 70 miliardi e che questi saranno aumentati considerevolmente per la realizzazione del piano decennale della Scuola.

Su questo delicato e vitale argomento per i servizi inerenti alla Direzione generale per l'istruzione tecnica si può dire, a conforto di quanto è previsto dall'articolo 4 della proposta di legge, che basterebbe considerare la complessità della materia trattata dalla legge 15 giugno 1931, n. 889 (finalità e ordinamento delle scuole, programmi, istituzioni e mantenimento, governo didattico, disciplinare e amministrativo, personale, esami, alunni, tasse, ecc.) per comprendere la portata degli adempimenti e dei controlli che occorre esercitare per garantire la piena e regolare applicazione della legge, senza dire delle sue successive modificazioni e delle molteplici circolari ed ordinanze che in mancanza di un regolamento di esecuzione che non ha fatto come avrebbe dovuto, seguito alla legge stessa, si sono succedute nel tempo.

Le particolari caratteristiche delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, derivanti dalla personalità giuridica e dalla autonomia amministrativa loro attribuita dalla citata legge n. 889, ha richiamato, e continua a richiamare, l'attenzione dell'Amministrazione centrale per la necessità di frequenti ispezioni alle scuole di cui trattasi. Dette ispezioni debbono avere prevalentemente scopo di collaborazione e servire quindi ad impartire istruzioni, a facilitare aggiornamenti del personale specialmente in dipendenza delle numerose disposizioni legislative che da vari anni si vanno succedendo nel campo amministrativo.

All'assolvimento di parte di tali incarichi sono attualmente destinati, per mancanza di un apposito ruolo, alcuni funzionari di ragioneria dei Provveditorati agli studi distaccati al Ministero.

Questo nucleo di ottimi e valenti funzionari (dei quali solamente un modestissimo numero presta servizio alla Direzione generale per l'istruzione tecnica), che può essere utilizzato per compiti più delicati e di responsabilità, è auspicabile che sia affiancato da funzionari di specifica preparazione amministrativa-contabile che è più facilmente acquisibile con una lunga esperienza nel particolare tipo di scuole di che trattasi.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, si ritiene che la categoria dei segretari-ragionieri-economi degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale ad autonomia amministrativa sia particolarmente idonea a svolgere le mansioni di cui sopra.

Le funzioni alle quali sarà chiamato detto personale vanno dal controllo sulla gestione ordinaria (bilanci preventivi e conti consuntivi) a quelle sulla organizzazione delle segretarie amministrative e sulle altre funzioni di ragioneria e servizi di economato. Quest'opera di controllo e di assistenza è necessaria anche in relazione alla complessità delle norme riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, norme che comprendono sia quelle riferentesi al personale civile dello Stato, sia quelle proprie di ciascuna scuola considerata come persona giuridica propria.

La figura del segretario-ragioniere-economo risulta meglio delineata oltre che dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, da successive istruzioni di carattere amministrativo contabile e, particolarmente quelle contenute nei paragrafi 5 e 6 della circolare ministeriale n. 28 del 21 agosto 1945, confermate ed ampliate dalla circolare n. 7 - protocollo 5087 dell'8 aprile 1955 in base alla quale, tra l'altro, il segretario-ragioniere-economo partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione della propria scuola e istituto. Inoltre per restare nell'ambito della scuola, si rileva che i ruoli destinati ad accogliere personale dotato di esperienza in un determinato settore della amministrazione scolastica sono in atto, come ad esempio, per i ragionieri dei provveditorati agli studi, e, per quanto riguarda l'insegnamento, per i professori di ogni ordine e grado.

È evidente, pertanto, il vantaggio che deriverebbe all'Amministrazione dalla attuazione della presente proposta di legge la quale, appunto, offrirebbe il delicato compito di controllo contabile a coloro che sin dall'inizio della carriera hanno sempre svolto i compiti indispensabili ad assicurare il buon funzionamento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Infine, a migliore garanzia dell'Amministrazione, nella proposta di legge si prevede che a segretario-ragioniere-economo capo si perviene a ruolo chiuso e dopo aver superato un delicato e rigoroso esame di concorso.

Con l'articolo 5 viene modificata la carriera del personale ausiliario in quanto tale personale deve assumere, nei compiti affidatigli, una notevole responsabilità, tenuto conto delle particolari esigenze di queste scuole, come la sorveglianza delle officine, dei laboratori, delle aziende e dei convitti, dotate spesso di materiali di ingente valore.

D'altra parte è interesse dell'amministrazione assicurare una posizione giuridica di tranquillità a tale personale che esplica il lavoro con orari gravosissimi e spesso in difficili condizioni di ambiente. Per esempio, basti pensare ai locali destinati alle esercitazioni di fonderia, ai laboratori chimici, alle stalle delle aziende agrarie, ecc.

Considerato che numerose sedi staccate e scuole coordinate rendono necessario l'uso di automezzi per poter visitare e vigilare con una certa frequenza le sedi stesse che quasi sempre si trovano in zone difficilmente raggiungibili con i mezzi ordinari di trasporto, al fine di evitare eccessive spese all'amministrazione delle scuole per il noleggio di automezzi e relative indennità di missione, si prevede, con apposita nota posta in calce alle tabelle *A*, *B* la possibilità che un bidello (spesso oggi avviene di fatto) assuma regolarmente le funzioni di autista.

Con l'articolo 6 si provvede alla istituzione di una nuova qualifica, quella del « magazziniere » con una carriera identica a quella degli esecutivi di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Di questo nuovo ruolo tutte le scuole e istituti sentono l'estrema necessità tanto che, attualmente, viene adibito personale vario (salariati, bidelli, applicati, insegnanti tecnici pratici) per la regolare funzionalità di un settore quanto mai delicato dell'istruzione tecnica e professionale.

I « magazzinieri » hanno responsabilità ben definite per la tenuta dei libri di magazzino e per la gestione del materiale dato loro in consegna.

Non può disconoscersi la necessità della istituzione di questo speciale ruolo quando si ponga mente che tutto il materiale necessario per le esercitazioni pratiche degli allievi delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e professionale, che annualmente ammonta a varie centinaia di milioni, deve passare per il magazzino. La regolare tenuta del reparto magazzino di un istituto o scuola di istruzione tecnica e professionale facilita in modo determinante, si potrebbe dire, lo svolgimento delle esercitazioni pratiche; evita spreco di materiali e permette di poter rifornire tempestivamente il magazzino stesso di quelle materie prime e attrezzi che più risentono delle richieste dei reparti di officina, di laboratorio, di azienda.

Occorre, d'altra parte, tener presente che di fatto il personale di magazzino già esiste ed esplica le proprie funzioni senza possedere una regolare qualifica, e con conseguenti dubbi sulle sue legali responsabilità.

Con l'articolo 7 si è voluto porre riparo alla omissione fatta dalla legge 3 aprile 1958, n. 475, circa la posizione dei censori di disciplina presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e nei riguardi dell'alloggio e del vitto. Infatti mentre la tabella *F* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, prevedeva la concessione del vitto e dell'alloggio ai prefetti di disciplina a titolo personale, l'articolo 8 della citata legge n. 475 nell'abolire il ruolo dei prefetti di disciplina non ha provveduto a modificare in favore dei censori la tabella relativa, riportandovi quanto era previsto a favore dei prefetti di disciplina.

È necessario, quindi, il rispristino della norma in quanto le funzioni del prefetto sono passate nella figura del censore al quale compete la sorveglianza dei convittori in qualsiasi ora del giorno e della notte ed è, pertanto, richiesta una presenza continuata.

La questione riveste particolare importanza nel settore agrario le cui scuole dotate di convitto si trovano in aperta campagna.

Con l'articolo 8 si è voluto disciplinare in appositi ruoli il personale ausiliario dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti d'istruzione tecnica e professionale. Tale personale oggi viene assunto con i criteri più disparati e senza alcuna garanzia giuridica. Un ruolo riguarda i cuochi, per i quali è previsto uno sviluppo di carriera dal coefficiente 173 al coefficiente 202, altro ruolo si riferisce agli aiutanti cuochi e agli aiutanti di cucina e mensa la cui carriera è stata prevista dal coefficiente 151 al coefficiente 180. Infine un ruolo riguarda gli accudienti al convitto e al guardaroba con carriera che va dal coefficiente 151 al coefficiente 173.

L'istituzione dei ruoli di cui sopra risponde ad una esigenza funzionale dei convitti di cui trattasi e, oltre che un atto di giustizia dell'Amministrazione verso il dipendente personale, serve anche a tutelare l'amministrazione stessa con norme più precise circa i rapporti di lavoro; anche la spesa è assolutamente minima, in quanto il personale è attualmente in servizio, non c'è che la modicissima spesa della trasformazione giuridica della loro precaria posizione attuale.

Con l'articolo 9 viene posto riparo ad una gravissima lacuna esistente nelle scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi.

La soppressione dei sotto-capiofficina e la trasformazione dei capo-officina in insegnanti tecnici pratici, ha messo in crisi le officine, i laboratori e le aziende delle scuole e istituti di cui trattasi per la assoluta mancanza di personale che curi la manutenzione delle attrezzature e la protezione di quanto è necessario per le esercitazioni pratiche degli allievi. È un patrimonio di miliardi che occorre conservare e mantenere in stato di perfetta efficienza se si vogliono evitare frequenti sostituzioni di attrezzature divenute rapidamente inservibili.

L'importanza della questione ha costretto le scuole e gli Istituti di istruzione tecnica a ricorrere ad espedienti, come ad esempio l'assunzione di operai giornalieri per periodi di 90 giorni abusivamente rinnovati più volte, considerato che le necessità delle scuole non si limitano ai soli 90 giorni ma hanno carattere permanente. Ciò è stato anche causa di gravi imbarazzi per l'Amministrazione in occasione di controversie giuridiche sorte in base a tali irregolari rapporti di lavoro.

Dare, quindi, una posizione giuridica a tale personale procedendo ad una severa selezione per la sua assunzione è stata la principale preoccupazione dell'Amministrazione della pubblica istruzione che vedrebbe risolto il problema con l'indicato articolo 9 con il quale si prevede il ruolo degli « ausiliari permanenti » al coefficiente 180.

La relativa spesa non può considerarsi come nuova in quanto già è in servizio un largo contingente di salariati giornalieri.

Con l'articolo 10 si dettano norme per lo svolgimento dei concorsi per i posti di « magazziniere », di « personale ausiliario » di convitti, e « ausiliari permanenti ». Con tali norme viene data la facoltà ai Consigli di amministrazione dei singoli istituti e scuole di poter bandire i concorsi per il personale di cui sopra in relazione ai posti a disposizione, determinati dalle tabelle annesse alla presente proposta di legge.

Si è ritenuto necessario lasciare al Consiglio d'amministrazione di bandire i concorsi di cui sopra dato il carattere prevalentemente locale dei concorsi stessi e la necessità di accelerarne, per quanto possibile, lo svolgimento. D'altra parte, occorre tenere conto che le necessità dei singoli istituti e scuole variano notevolmente a secondo delle specializzazioni rispettive, della entità delle loro officine, laboratori, aziende, e delle stesse località dove hanno sede.

Per ben comprendere la bontà della proposta, basta porre in risalto la grande varietà delle attività della istruzione tecnica e professionale che, nel solo settore industriale, si sviluppa in oltre trenta specializzazioni.

Cosicché in un concorso nazionale difficilmente si potrebbe accertare il possesso dei requisiti occorrenti per lo svolgimento dei compiti richiesti per i servizi di un determinato istituto. Del resto anche in passato per alcune categorie di personale venivano effettuati concorsi locali.

Dall'articolo 11 all'articolo 23 vengono dettate alcune norme di carattere transitorio.

L'articolo 11 è una diretta conseguenza degli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, a norma dei quali, anche in applicazione della legge 8 aprile 1958, n. 475, tutti i posti d'incarico del personale non insegnante vengono trasformati in posti di ruolo e le attuali piante organiche, per quanto si riferisce a tale personale, sono aggiornate secondo le tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente proposta.

Con l'articolo 12 si dettano norme per dare pratica applicazione a quanto è previsto dal precedente articolo 11, e, pertanto con questo articolo si normalizza la situazione oggi invero molto precaria, del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e si viene incontro alle esigenze dei servizi della competente Direzione generale derivanti dal naturale evolversi della situazione del personale dei ruoli speciali transitori e ruoli aggiunti con la loro immissione nei ruoli organici.

Lo stesso articolo detta precise norme per questo passaggio, che è subordinato ad un esame-colloquio per le carriere di concetto ed esecutive e, per la carriera ausiliaria, del parere favorevole dei rispettivi Consigli di amministrazione.

Con l'articolo 13 viene normalizzata la situazione di alcune scuole e istituti (pochissimi in verità) in cui svolge le mansioni di segretario-ragioniere-economo un funzionario della carriera esecutiva in possesso del regolare titolo di studio di 2° grado. Se questo funzionario ha tre anni di anzianità nella mansione superiore esso può essere immesso nella carriera di concetto al coefficiente iniziale.

L'amministrazione è cautelata per tale immissione nella carriera di concetto da un esame-colloquio dopo l'esito favorevole di una regolare ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 14 si prevede la sistemazione giuridica del personale dei convitti previsto in pianta organica come « rettore ». L'immissione di tale personale, prevista di pochissime unità, in un ruolo ad esaurimento, risponde ad un principio di giustizia ed è una conseguenza della soppressione dei posti d'incarico, oltre all'interesse dell'amministrazione per un regolare funzionamento dei convitti che si trovano in particolari condizioni.

Il passaggio nel ruolo ad esaurimento è disposto dietro precise garanzie, come il possesso della laurea e ad un esame-colloquio.

Con il successivo articolo 15 si vuole regolarizzare la situazione del personale della carriera ausiliaria, che da anni svolge mansioni esecutive di segreteria e di magazzino e che possiede il relativo titolo di studio di 1° grado. L'immissione nella carriera esecutiva del personale di cui trattasi avviene previo esame-colloquio e con particolari garanzie per l'amministrazione.

Naturalmente il passaggio di carriera è consentito solamente se nella scuola o istituto interessato vi siano posti vacanti di carriera esecutiva o posti che si renderanno vacanti entro un quinquennio dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con l'articolo in esame vengono anche dettate norme per il riconoscimento del servizio di ruolo speciale transitorio, ruolo aggiunto e non di ruolo. In tal modo si è inteso normalizzare una volta per sempre la situazione del personale e degli uffici che hanno la maggiore responsabilità del funzionamento delle scuole e istituti di istruzione tecnica.

Con l'articolo 16 viene prevista la possibilità di assorbire nel ruolo degli « ausiliari permanenti » gli attuali salariati giornalieri in servizio nelle scuole e istituti di istruzione tecnica per le necessità delle officine, dei laboratori e delle aziende.

È nell'interesse della amministrazione procedere a tale assorbimento per mantenere in servizio personale già specializzato e a conoscenza dei compiti ad esso richiesti.

Con gli articoli 17 e 18 vengono dettate speciali norme per risolvere pochissime situazioni particolari di personale che ha già una anzianità si servizio maggiore di trenta anni e che è prossimo al collocamento a riposo, come per sempio la sistemazione di quattro segretari-ragionieri-economi che provengono dalle cessate regie scuole agrarie medie e scuole pratiche di agricoltura autonoma consorziale ai quali viene data la possibilità di poter raggiungere il massimo coefficiente previsto per la carriera di appartenenza.

L'articolo 19 detta le norme per l'espletamento di concorsi interni per la metà dei posti vacanti nelle carriere di concetto, esecutive, e ausiliarie ai quali intenda partecipare il personale delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei con-

vitti annessi sia di ruolo, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo. Queste facilitazioni vengono concesse per i concorsi che dovranno essere banditi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Infine con l'articolo 20 viene posto riparo ad una manchevolezza della legge 3 aprile sempre 1958, n 475, e cioè, come è stato fatto per il personale insegnante di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, al personale non insegnante cessato dal servizio tra il luglio 1956 e l'entrata in vigore della stessa legge n. 475 viene ricostruita la relativa carriera ai fini del migliore trattamento di quiescenza.

È superfluo soffermarsi sulle ragioni di umana solidarietà e di giustizia che ispirano la presente disposizione.

La spesa prevedibile per l'attuazione del presente provvedimento, non sembra doversi ritenere eccessiva in relazione all'importanza del provvedimento stesso rispetto alla definitiva riorganizzazione dei servizi ai quali esso mira.

Detta spesa, infatti, che del resto sarà affrontata gradualmente, avrà un importo definitivo, e totale di circa 800 milioni e farà carico allo stanziamento previsto nel « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennale dal 1959 al 1969 », secondo la dizione della legge relativa.

La predetta spesa in sostanza non raggiunge che l'1 per cento degli stanziamenti amministrati dalla Direzione generale per l'istruzione tecnica e si ritiene che, pertanto, l'iniziativa della presente proposta di legge, inquadrantesi nel programma di potenziamento e sviluppo degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, trovi unanime consenso a questa modesta spesa attentamente vagliata per la realizzazione dei piani per il miglioramento e il potenziamento delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e professionale con ordinamento autonomo, in vista dello sviluppo, già in fase avanzata, della istruzione professionale e tecnica in Italia.

Il provvedimento che si ispira, pertanto, alla immediata politica scolastica, in fase di attuazione, ha un carattere di estrema urgenza, al fine di poter procedere, con la normalizzazione dei servizi di segreteria, di vigilanza e di officina l'inevitabile aumento della popolazione scolastica del settore interessato.

Tenuto conto di quanto qui sopra estesamente esposto, mi auguro, onorevoli colleghi, che vogliate confortare del vostro voto favorevole la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Determinazione dei posti di ruolo*).

Le tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge, determinano il numero dei posti di ruolo del personale non insegnante delle carriere di concetto, esecutive ed usiliarie da assegnare a ciascun istituto o scuola di istruzione tecnica e professionale e convitti annessi.

ART. 2.

(*Modifica delle piante organiche*).

La modifica delle piante organiche dei singoli istituti, scuole e convitti di istruzione tecnica e professionale, da effettuarsi secondo le tabelle *A*, *B*, *C* di cui all'articolo 1 della presente legge, viene deliberata dai rispettivi consigli di Amministrazione e sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 3.

(*Personale straordinario*).

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale, i Consigli di amministrazione delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale possono procedere all'assunzione di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, al quale compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati della carriera rispettivamente esecutiva ed ausiliaria.

Tale personale può essere mantenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore all'anno scolastico e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Il servizio prestato in qualità di impiegato provvisorio può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 4.

(*Carriere del personale di concetto*).

La tabella *A*, annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, relativa alla carriera di concetto – ruolo dei segretari – ragionieri-economi – delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale è sostituita dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

ART. 5.

(*Carriera del personale ausiliario*).

La tabella *D* annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, concernente la carriera ausiliasia – ruolo dei bidelli delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi – è sostituita dalla tabella *E* annessa alla presente legge.

ART. 6.

(*Del magazziniere*).

Per le esigenze delle officine, dei laboratori, delle aziende e dei convitti delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, è istituito il ruolo della carriera esecutiva di magazziniere con lo svolgimento di carriera stabilito dalla tabella *F* annessa alla presente legge.

ART. 7.

(*Del personale di vigilanza dei convitti*).

Al censore di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al quale è stato affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto, spetta l'alloggio per lui e la famiglia con tutti gli accessori.

Ai censori di disciplina che esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori, spetta l'alloggio in prossimità delle camerate ed il vitto.

ART. 8.

(*Del personale ausiliario dei convitti*).

Le carriere e le qualifiche del personale di cucina e mensa, degli accudienti ai convitti e delle guardarobiere dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, sono stabilite dalla tabella *G*, allegata alla presente legge, di cui è parte integrante.

ART. 9.

(*Degli « ausiliari permanenti »*).

Gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale, per le esigenze dei loro laboratori, officine, aziende e dei convitti annessi, possono assumere « ausiliari permanenti ».

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con suo decreto, i posti da asse-

gnare per ogni singolo istituto e scuola in relazione alle effettive esigenze.

La carriera è quella stabilita dall'annessa tabella *H*.

ART. 10.
(*Svolgimento dei concorsi*).

Alle assunzioni del personale di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge, si provvede, per ciascuna scuola o istituto, mediante pubblico concorso indetto dal rispettivo Consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* allegate alla presente legge e previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorso si svolge secondo le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati dello Stato.

Il bando di concorso dovrà indicare le materie e i programmi di esame nonché gli obblighi di servizio del personale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente scolastico interessato e le relative deliberazioni di nomina dovranno essere approvate dal competente Provveditore agli studi.

NORME TRANSITORIE

ART. 11.

Gli attuali posti di incarico previsti per il personale di segreteria, di vigilanza e di servizio nelle piante organiche delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi sono trasformati in altrettanti posti di ruolo ordinario, nei limiti stabiliti dalle annesse tabelle *A*, *B* e *C*.

ART. 12.

Il personale delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, viene immesso, previo esame-colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della scuola o istituto per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alle tabelle *B*, *C*, annesse alla legge 3 aprile 1958, n. 475, e alle tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, annesse alla presente legge e inquadrate nel proprio ruolo con il coefficiente relativo alla anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto all'inquadramento nei ruoli stessi, sarà immesso, subordinatamente all'esame-colloquio e alla deliberazione di cui al primo comma, nei ruoli organici al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.

Il servizio non di ruolo sarà valido per un terzo agli effetti del passaggio al secondo coefficiente.

ART. 13.

Il personale di ruolo della carriera esecutiva delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale che abbia svolto per almeno tre anni, alla data di applicazione della presente legge, mansioni di segretario-ragioniere-economo e sia in possesso di un titolo di studio di 2° grado,viene inquadrato, previo esame-colloquio al quale sarà ammesso in seguito ad esito favorevole di apposita ispezione ministeriale, nella carriera di concetto di cui alla tabella *D* annessa alla presente legge, al coefficiente iniziale.

Il servizio di ruolo, di ruolo speciale transitorio, e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva sarà riconosciuto per i due terzi agli effetti del passaggio di coefficiente per un massimo di 4 anni.

ART. 14.

Coloro che, essendo forniti di laurea, svolgano, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, per incarico, le mansioni di rettore nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, ricoprendo posti previsti nella pianta organica dell'istituto-convitto, sono collocati in un ruolo della carriera direttiva ad esaurimento con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti per i rettori dei Convitti Nazionali. La collocazione nel predetto ruolo è subordinata all'esito favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro della pubblica istruzione e di un esame-colloquio.

ART. 15.

Il personale della carriera ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di 1° grado, che svolge da almeno tre anni

mansioni della carriera esecutiva di segreteria e di magazziniere, viene inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive, al coefficiente iniziale, previo esame-colloquio, nei limiti dei posti disponibili, per le predette mansioni all'atto della entrata in vigore della presente legge nella scuola o istituto nonché di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito della applicazione delle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge.

Il servizio di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo prestato nella carriera ausiliaria sarà riconosciuto per un massimo di due anni agli effetti del passaggio al 2° coefficiente della carriera esecutiva.

ART. 16.

Nella prima applicazione della presente legge i concorsi da bandire in applicazione dell'articolo 9 saranno riservati agli operai salariati giornalieri o temporanei che prestano servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi.

ART. 17.

Il personale della carriera esecutiva assunto prima dell'entrata in vigore della legge 15 giugno 1931, n. 889, e mantenuto in servizio nel ruolo ordinario al coefficiente iniziale perché sprovvisto del titolo di studio di scuola secondaria di 1° grado, viene inquadrato, secondo l'anzianità di servizio di ruolo posseduto, nella carriera prevista dalla tabella *C* annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della scuola o istituto dove tale personale presta servizio.

ART. 18.

Ad integrazione dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 475, il personale di cui al 1° comma dell'articolo stesso, viene inquadrato anche nella nuova qualifica di primo-segretario-ragioniere-economo ed in quella di segretario-ragioniere-economo superiore, secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, mentre al personale contemplato nell'ultimo comma viene riconosciuto, sempre ai fini dell'inquadramento, l'intera anzianità maturata nell'ex ruolo di gruppo *C*, alla data del 30 settembre 1953.

ART. 19.

Nei concorsi che saranno banditi per i posti vacanti delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie entro un triennio dalla data di applicazione della presente legge, la metà dei posti stessi dovranno essere conferiti mediante concorsi speciali riservati al personale in servizio di ruolo, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in possesso del relativo titolo di studio richiesto per il concorso al quale detto personale intende partecipare.

Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età e il Ministro della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame ed i relativi programmi.

ART. 20.

La carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, cessato dal servizio tra il 1° luglio 1956 e la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475, viene ricostruita secondo le tabelle annesse alla predetta legge.

ART. 21.

Le modalità e i programmi degli esami-colloquio di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 22.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 23.

All'onere di lire 800 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capitoli 108, 109, 113, 115, 117 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1960-1961 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi integrati dai fondi stanziati per il « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 ».

ART. 24.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

TABELLA *A*.

NUMERO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI, DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA, DEI MAGAZZINIERI, DEI BIDELLI E DEGLI AUSILIARI PERMANENTI NEGLI ISTITUTI TECNICI, ISTITUTI PROFESSIONALI E NELLA SCUOLA DI MAGISTERO PROFESSIONALE PER LA DONNA

NUMERO DELLE CLASSI	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIALE E ARTIGIANO					ISTITUTI TECNICI AGRARI E ISTITUTI PROFESSIONALI DI AGRICOLTURA					ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO					SCUOLE MAGISTERO DONNA ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI				
	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*a*) (*b*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*a*) (*b*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*a*) (*b*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*a*) (*b*)	Ausiliari permanenti
Fino a 3	1	1	1	3	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
» 5	1	2	1	3		1	2	1	3		1	1	1	2		1	1	1	3	
» 8	1	3	1	6		1	3	1	5		1	2	1	4		1	2	1	4	
» 12	1	4	1	7		1	3	1	6		1	2	1	5		1	3	1	5	
» 16	1	5	1	8		1	4	1	7		1	3	1	6		1	4	1	6	
» 20	1	5	2	9		1	4	1	9		1	3	1	6		1	4	1	7	
» 24	1	6	2	10		1	4	2	10		1	3	1	7		1	4	1	8	
» 28	1	6	2	12		1	5	2	10		1	4	1	8		1	5	2	9	
» 32	2	7	2	12		2	5	2	11		2	4	2	9		2	5	2	10	
» 36	2	8	3	14		2	6	2	12		2	5	2	10		2	5	2	11	
» 40	2	8	3	15		2	6	2	13		2	5	2	10		2	6	2	11	
» 44	2	9	4	16		2	7	2	14		2	5	2	11		2	6	2	12	
» 48	2	9	4	17		2	7	3	15		2	6	2	12		2	7	3	12	
» 50 (*c*)	2	10	4	18		2	7	3	16		2	6	2	12		2	7	3	13	

(*a*) Negli istituti in cui viene superato il limite di 50 classi, il numero degli applicati e dei bidelli aumenta rispettivamente di una e di due unità, per ogni 5 classi eccedenti il numero di 50.

(*b*) Qualora l'Istituto e la scuola funzioni in più sedi (sezioni staccate, scuole coordinate, ecc.) gli indici di cui sopra vengono aumentati, per il personale di servizio di una unità per ogni sezione staccata o scuola coordinata.

(*c*) Oltre il contingente dei bidelli di cui agli indici della tabella, può essere assegnato ad ogni Istituto o scuola un ulteriore posto di bidello con le mansioni di autista e uno con le mansioni di custode.

TABELLA *B*.

NUMERO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI, DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA, DEI MAGAZZINIERI, DEI BIDELLI E DEGLI AUSILIARI PERMANENTI PER LE SCUOLE TECNICHE E LE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

NUMERO DELLE CLASSI	SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI					SCUOLE TECNICHE AGRARIE					SCUOLE TECNICHE COMMERCIALI					SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI				
	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti
Fino a 3	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	—	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
» 5	1	2	1	3		1	1	1	3		1	1	—	3		1	1	1	3	
» 7	1	2	1	4		1	2	1	3		1	1	—	3		1	1	1	3	
» 9	1	3	1	4		1	3	1	4		1	2	—	4		1	2	1	4	
» 13	1	3	1	5		1	3	1	5		1	2	—	4		1	2	1	4	
» 17	1	4	1	6		1	4	1	6		1	3	—	5		1	3	1	5	
» 21	1	4	1	7		1	4	1	7		1	3	—	6		1	3	1	6	
» 24 (*c*)	1	5	1	8		1	5	1	8		1	4	—	7		1	4	1	7	

(*a*) Nelle scuole in cui viene superato il limite di 24 classi, il numero degli applicati e dei bidelli aumenta rispettivamente di una e di due unità per ogni sei classi eccedenti il numero di 24.

(*b*) Qualora la scuola funzioni in più sedi gli indici di cui sopra vengono aumentati, per il personale di servizio, di una unità per ogni sede.

(*c*) Oltre il contingente dei bidelli di cui agli indici della tabella, può essere assegnato in ogni scuola un ulteriore posto di bidello con le mansioni di autista e uno con le mansioni di custode.

TABELLA *C*.

CONVITTI

NUMERO CONVITTORI	Censori (*a*)	Cuochi	Aiutanti cuochi	Aiutante cucina e mensa	Accudiente al convitto e al guardaroba
Fino a 25	3	1	1	1	1
» 50	3	1	2	2	4
» 75	7	1	3	3	6
» 100	9	1	3	4	8
» 125	10	1	4	4	8
» 150	11	1	4	4	8
» 175	12	1	5	5	10
» 200	13	1	5	5	10

NOTA. — Nei convitti, annessi agli istituti e scuola di istruzione tecnica e professionale, in cui viene superato il limite di 200 convittori, per ogni 50 convittori eccedente tale limite, il numero dei censori e degli accudienti al convitto e al guardaroba aumenta rispettivamente di due unità e quelle degli aiutanti cuochi e degli aiutanti di cucina e mensa aumenta rispettivamente di una unità.

(*a*) Per ciascuno dei contingenti indicati un censore è responsabile della vigilanza generale del convitto).

TABELLA *D*.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI.

Coefficienti.

(Decreto Legislativo 11 gennaio 1950, n. 19)

202 – Vice segretario-ragioniere-economo di prima nomina.
229 – Segretario-ragioniere-economo aggiunto, dopo 4 anni.
271 – Segretario-ragioniere-economo, dopo 3 anni.
325 – Primo segretario-ragioniere-economo, dopo 13 anni di servizio complessivo (*a*).
402 – Segretario-ragioniere-economo superiore, dopo sette anni nel coefficiente precedente.
500 – Segretario-ragioniere-economo capo (*b*).

(*a*) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo undici anni mediante esame per merito distinto.

(*b*) Il numero dei posti di segretario ragioniere-economo capo è ragguagliato al cinque per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari-ragionieri-economi.

I posti di segretario-ragioniere economo Capo vacanti vengono conferiti per un terzo per merito comparativo, ai segretari ragionieri-economi superiori con tre anni di anzianità nella qualifica, per i restanti due terzi mediante concorso per esami riservato ai segretari-ragionieri-economi superiori nonché ai primi segretari ragionieri-economi che abbiano in tale qualifica almeno cinque anni di anzianità.

I segretari-ragionieri-economi capo possono essere comandati al Ministero della Pubblica istruzione con funzioni ispettive.

TABELLA *E*.

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO DEI BIDELLI.

Coefficiente	151	Bidello aggiunto.
»	159	Bidello dopo 4 anni di servizio.
»	173	1° bidello dopo 5 anni di servizio nel coefficiente 159.
»	180	Bidello capo dopo 5 anni di effettivo servizio nel coefficiente 173.

TABELLA *F*.

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO DEI MAGAZZINIERI.

Coefficiente	157	Vice magazziniere.
»	180	Magazziniere aggiunto dopo 2 anni.
»	202	Magazziniere, dopo 5 anni.
»	229	Primo magazziniere dopo 15 anni di servizio (*a*).
»	271	Magazziniere capo dopo 8 anni nel coefficiente precedente.

(*a*) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo 13 anni di servizio nel ruolo mediante esame per merito distinto.

TABELLA *G*.

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO DI CUCINA, DEGLI ACCUDIENTI AI CONVITTI E GUARDAROBIERE

PERSONALE DI CUCINA – CUOCO.

Coefficiente	173	Cuoco aggiunto.
»	180	Cuoco, dopo 3 anni di servizio nel coefficiente 173.
»	202	Capo cuoco, dopo 10 anni di servizio complessivo.

PERSONALE DI CUCINA – AIUTANTE CUOCO – AIUTANTE DI CUCINA E MENSA.

Coefficiente	151	Aiutante cuoco – Aiutante cucina – Aiutante di mensa, dopo 4 anni di servizio.
»	173	Primo aiutante cuoco – Primo aiutante di cucina – Primo aiutante di mensa, dopo 5 anni nel coefficiente 151.
»	180	Capo aiutante cuoco dopo 5 anni di servizio nel coefficiente 173.

PERSONALE ACCUDIENTE CONVITTO: ACCUDIENTE E GUARDAROBIERA.

Coefficiente	151	Accudiente aggiunto, guardarobiera aggiunta.
»	159	Accudiente convitto, guardarobiera dopo 4 anni di servizio.
»	173	Primo accudiente di convitto, prima guardarobiera dopo 5 anni nel coefficiente 159.

TABELLA *H*.

CARRIERA DEGLI AUSILIARI PERMANENTI

Coefficiente	180	Ausiliario permanente.